Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 5 dicembre 2014

ACCERTAMENTO

Le spese non hanno lo stesso "peso" nell'accertamento sintetico
di **Sergio Pellegrino**

IVA

Sì al rimborso IVA anche se l'attività non dà profitto
di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Gli immobili invenduti non devono pagare la TASI
di **Fabio Garrini**

DIRITTO SOCIETARIO

Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista – ultima parte
di **Luca Dal Prato**

ACCERTAMENTO

Le "dieci ipotesi classiche" di indagini finanziarie
di **Leonardo Pietrobon**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

ACCERTAMENTO

Le spese non hanno lo stesso "peso" nell'accertamento sintetico

di **Sergio Pellegrino**

Nel contributo dello scorso 3 dicembre, abbiamo "ricostruito" le logiche del "nuovo" accertamento sintetico sulla base dell'analisi della disciplina contenuta nell'**art. 38 del d.P.R. 600/73** e nel **D.M. 24 dicembre 2012.**

Oggi ci soffermiamo invece sulla **natura delle spese** utilizzate dall'Agenzia per la ricostruzione sintetica del reddito e sulla loro **valenza probatoria.**

Ci sono innanzitutto le **spese certe**, risultanti all'Amministrazione finanziaria da varie fonti:

- dati presenti in **anagrafe tributaria**: ad esempio, pensando alle abitazioni, le spese per l'energia elettrica;
- **acquisite dall'Agenzia**, ad esempio attraverso questionari inviati a terzi;
- **"certificate" dallo stesso contribuente**: attraverso l'indicazione in dichiarazione (come avviene per le spese mediche o per le ristrutturazioni) o in risposta al questionario inviato dall'Ufficio.

Si tratta di dati **oggettivi e inconfutabili**, sui quali conseguentemente non vi possono essere discussioni in merito alla **quantificazione**, anche perché il "cambio" applicato al contribuente è estremamente favorevole: **un euro di spesa si traduce in un euro di reddito**.

Abbiamo poi le **spese per elementi certi**. Qui si parte da un fatto noto, ad esempio la disponibilità di un'auto piuttosto che di un'imbarcazione, e a questo si aggancia una spesa presunta che viene determinata sulla base di dati statistici, provenienti dall'Istat piuttosto che da altre fonti.

Da questo punto di vista sembrerebbe esservi una **continuità con il "vecchio" redditometro**, ma in realtà c'è una **profonda differenza**.

Nel "vecchio" redditometro, infatti, i coefficienti applicati agli indicatori di capacità contributiva determinano un **reddito presunto che riflette di fatto la propensione alla spesa del contribuente** e **non ha una correlazione diretta con il costo di gestione del bene**.

Nella "nuova" ottica, invece, **il dato statistico serve proprio per ricostruire la spesa correlata al possesso del bene** quando quel dato non è già presente in anagrafe tributaria (ed è questo il motivo per cui i beni nel "nuovo" redditometro pesano molto di meno, in termini di reddito sintetico correlato, rispetto al "vecchio" redditometro).

Volendo fare l'esempio dell'auto, la spesa per il bollo è *spesa certa*, perché risulta all'Amministrazione, quella per la manutenzione invece *spesa per elementi certi*, in quanto viene ricostruita sulla base del dato statistico.

Naturalmente in questo caso siamo di fronte ad una presunzione, ma risulta difficile capire come il contribuente possa confutare il dato in questione, non essendo certo possibile dimostrare documenti alla mano di avere speso meno di quanto l'Agenzia presume (perché evidentemente l'ufficio potrebbe eccepire che il contribuente non ha prodotto tutta la documentazione fiscale o ancor peggio ha sostenuto i costi in "nero").

Infine ci sono le **spese Istat**, che sono **spese per beni e servizi di uso corrente fondate esclusivamente sul dato statistico**: qui **manca anche il fatto certo**, ossia l'effettivo sostenimento della spesa da parte del contribuente.

Naturalmente se ragioniamo sulle spese per il cibo o per il vestiario, il contribuente non potrà dire di non aver speso nulla nel corso dell'anno, mentre, per fare altre esemplificazioni, quelle per i viaggi o per l'acquisto di gioielli sono effettivamente soltanto eventuali.

Dai primi inviti al contradditorio che hanno ricevuto i nostri Clienti, abbiamo verificato come **l'Agenzia abbia ben compreso il diverso valore probatorio** degli elementi di spesa e conseguentemente, nella maggior parte dei casi, ha **fondato l'accertamento sulle spese certe e su quelle per elementi certi**, tralasciando le spese Istat che poco danno in termini di "contributo" alla quantificazione del reddito sintetico, **ma aprirebbero una "falla" nella credibilità della ricostruzione operata da parte dell'ufficio.**

Vi ricordate il ***redditest*,** la **franchigia di 12.000 euro,** le disquisizioni sul **valore dei dati statistici** e sull'opportunità, suggerita da qualche commentatore fantasioso, di tenere una sorta di "**contabilità familiare"** … **tutto da dimenticare!**

IVA

Sì al rimborso IVA anche se l'attività non dà profitto

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Con la sentenza n. 20713 del 1° ottobre 2014 la quinta sezione della Corte di Cassazione, sez. civ., afferma che, per ottenere il **rimborso dell'IVA** non è necessario che l'attività economica sottostante generi un profitto ma è sufficiente che abbia **carattere di stabilità**. Il caso oggetto della sentenza è quello di un Comune che aveva richiesto il rimborso dell'IVA assolta sulle **spese di ristrutturazione e di illuminazione dell'impianto sportivo** concesso in uso a terzi dietro il versamento di un corrispettivo. L'attività non era quindi finalizzata alla realizzazione di un profitto ma semplicemente all'utilizzo dell'impianto.

Secondo la Suprema Corte questa circostanza è sufficiente a legittimare la richiesta di rimborso dell'IVA. La Sentenza osserva infatti che il punto di riferimento è l'art. 4 della Sesta direttiva CEE (Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CE), che, dopo avere stabilito che si considera **soggetto passivo dell'imposta chiunque eserciti un'attività economica**, fa presente che di considera "attività economica" un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità". In proposito, la sentenza osserva poi che nella giurisprudenza comunitaria non si rinviene una precisa definizione del concetto di "introiti aventi un certo carattere di stabilità", ma è invece pacifico che:

- "l'attività economica viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati" (Corte di giustizia europea, Sentenza 29 ottobre 2009, C-246/08);
- ciò che qualifica ai fini impositivi una operazione di carattere economico è la nozione di "sfruttamento", intesa come operazione che miri a trarre da un bene introiti con carattere di stabilità (Sentenza 4 dicembre 1990, C-186/89);
- "una attività economica è considerata economica quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore della prestazione" (Sentenza 13 dicembre 2007, C-408/06).

Nella sostanza, quindi, la Corte di Cassazione osserva che, in base all'orientamento comunitario, per essere rilevante agli effetti dell'IVA l'attività economica svolta deve essere **considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati**.

Secondo la Suprema Corte, quindi, "*non è l'idoneità dell'attività economica a produrre un reddito a renderla oggetto di imposizione, ma semmai la riconducibilità di essa al concetto di sfruttamento del bene, inteso come la possibilità di ritrarre da esso in modo stabile un'utilità sotto forma di percezione di un corrispettivo*".

Non si conoscono esattamente nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività che ha dato vita al contenzioso. Si può supporre tuttavia che la fattispecie non sia molto dissimile a ciò che avviene nella maggior parte dei casi in cui l'ente pubblico affida in gestione un impianto di proprietà ad un soggetto terzo: la concessione viene riconosciuta dietro il pagamento di una determinata somma. A questo proposito, si sottolinea la necessità che, in ogni caso, il canone pattuito venga determinato secondo **criteri oggettivi** e compatibili con **l'utilizzo e la valorizzazione dell'impianto**.

In pratica, quindi, tutte le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione o il riammodernamento dell'impianto restano a carico dell'Ente proprietario nonostante, per garantirne il funzionamento, l'impianto sia affidato in concessione a terzi. Date queste premesse è evidente che il rapporto tra costi (complessivi, strutturali e contingenti) e ricavi rimanga costantemente in disequilibrio e l'ente proprietario sia sempre a credito dell'IVA assolta sulle spese sostenute. La circostanza, però, che sussista un rapporto che stabilmente affida a terzi la gestione dell'impianto dietro corrispettivo, a **prescindere dalla redditività di questa operazione** consente, secondo la Suprema Corte di legittimare la sussistenza dell'attività economica rilevante agli effetti dell'IVA.

Il punto, secondo la Cassazione, non è infatti la circostanza che l'attività sia finalizzata ad ottenere un guadagno o un profitto: *"l'assoggettamento ad imposizione delle attività economiche è conseguenza della mera circostanza che lo sfruttamento del bene generi un introito, sicché la constatazione che un introito, sia pur esiguo, vi sia stato e che nessun altro presupposto impositivo risulti nella fattispecie carente è sufficiente a ricondurre l'attività al campo di applicazione dell'Iva*".

Rilevante è poi anche l'ultima conclusione contenuta nella pronuncia. Secondo la Corte, infatti, anche a prescindere dalla ricostruzione operata – eseguita in conformità alle pronunce del Legislatore comunitario – ritenere non assoggettabile ad IVA l'operazione in oggetto comporterebbe, sì, l'impossibilità di chiedere il rimborso delle somme pagate in eccesso ma produrrebbe anche una "intollerabile contrazione del gettito": in questo modo, infatti, **non sarebbero più assoggettabili all'imposta** tutte le operazioni che generano "un'esiguità di ricavi".

IMU E TRIBUTI LOCALI

Gli immobili invenduti non devono pagare la TASI

di **Fabio Garrini**

Si è da poco conclusa la tornata degli acconti 2014 (l'acconto TASI nella maggioranza dei Comuni è stato versato il 16 ottobre) e già per gli Studi professionali è tempo di tornare a lavorare sulle **scadenze di versamento dei tributi locali**: la scadenza di dicembre vede infatti allineati IMU e TASI, dopo che l'acconto è stato caratterizzato da momenti di versamento diversi. Entro il prossimo **16 dicembre** si tratterà infatti di conguagliare i versamenti dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2014.

Uno degli aspetti da tenere sotto controllo è quello riguardante l'applicazione dell'esenzione a favore degli **immobili costruiti (o ristrutturati) e invenduti**, importantissima agevolazione che il D.L. n. 102/2013 aveva introdotto con esplicito riferimento all'IMU, ma che pare logico applicare anche alla TASI.

Ma andiamo con ordine.

L'esenzione IMU

Il D.L. n. 102/2013, come detto, ha introdotto l'esenzione a favore dei *"fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*. Si tratta di una previsione molto interessante, che però deve essere attentamente esaminata per evitarne un'applicazione errata:

- Prima di tutto va ricordato che l'agevolazione è indirizzata ai soli **fabbricati** (di ogni tipologia catastale), quindi nessun beneficio spetta alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli.
- Essa spetta alle **imprese costruttrici**: questo significa che una volta alienato l'immobile, non sarà più possibile beneficiarne. Facendo riferimento a quanto già stabilito ai fini IVA, si intendono imprese costruttrici, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che lo fanno tramite **appalti** a terzi. Allo stesso modo è qualificato costruttore non solo chi fa della costruzione di immobili la propria attività tipica, ma anche chi lo fa solo **occasionalmente**.
- L'agevolazione è concessa purché il fabbricato sia **destinato alla vendita**: detto immobile **non deve essere locato** ed una eventuale locazione, anche temporanea, fa perdere ogni diritto all'esenzione.
- Come chiarito dal Ministero dell'Economia (Circolare n. 11/DF/2013), tale esenzione

spetta anche a favore dei fabbricati che siano stati oggetto di **interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.P.R. n. 380/2001** e che le imprese che hanno eseguito tali interventi non sono riuscite a collocare sul mercato. Tale esenzione spetta dalla data di fine dei lavori. **Nessuna esenzione**, invece, spetta a favore dei fabbricati che siano stati solo oggetto di interventi di **manutenzione** (ordinaria o straordinaria).

L'estensione alla TASI

Una volta stabilito l'esonero ai fini IMU, occorre chiedersi come i fabbricati invenduti debbano essere trattati ai fini del tributo sui servizi indivisibili. **La norma si riferisce esclusivamente al tributo comunale maggiore**, ma va altresì segnalato che, al momento dell'emanazione del D.L. n. 102/2013, ancora la TASI non esisteva. Mancano tuttavia chiarimenti ufficiali al riguardo e neppure le FAQ del 3 giugno 2014, pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, intervengono sul punto.

Ciò posto, va osservato come tale fattispecie non possa che essere **equiparata in relazione alle due imposte** in quanto, va ricordato, esse sono ancorate alla **medesima base imponibile**: si ricordi sul punto l'estensione alla TASI della riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili inagibili e per quelli vincolati.

A ben vedere, l'agevolazione in commento è un'esenzione e non una particolare modalità di determinazione della base imponibile, ma accantonando questi formalismi e andando nella **sostanza**, non avrebbe alcun senso applicare asimmetricamente le due imposte alla medesima fattispecie.

Va notato infatti che l'esonero IMU è stato introdotto per attenuare il carico tributario in relazione a queste situazioni delicate, alla luce della pesante crisi economica che interessa il settore edilizio; d'altro canto ha poco senso che si fissi un prelievo a favore del Comune per **immobili che non vengono utilizzati**.

Sotto questo profilo, va proposto l'elemento centrale a sostegno dell'esenzione TASI: se il Legislatore ha introdotto l'esenzione IMU, imposta che risulta essere piuttosto simile ad un prelievo patrimoniale, **a maggior ragione dovrebbe intendersi applicabile l'esenzione alla TASI**, che invece è una tassazione che risulta finalizzata al **finanziamento dei servizi resi dal Comune**, servizi che evidentemente non possono essere assorbiti da un immobile non utilizzato.

Peraltro, va rimarcato, **si rischierebbe addirittura un prelievo maggiorato** rispetto agli altri immobili. In generale, l'aliquota TASI subisce un limite legato al cumulo tra le due aliquote (IMU + TASI), che non può superare l'importo massimo previsto per l'IMU: visto che tali immobili non pagano IMU, è possibile che l'aliquota TASI applicabile si attesti al limite massimo previsto (sino al 3,3 per mille nei Comuni che hanno azionato l'incremento previsto

dal D.L. n. 16/2014). Risultato del tutto **inaccettabile**.

Ciò posto, in attesa che un chiarimento ufficiale chiarisca la questione (che auspichiamo tutti essere repentino visto che la questione è ben nota), pare **logico applicare l'esenzione anche ai fini TASI**.

DIRITTO SOCIETARIO

Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista – ultima parte

di **Luca Dal Prato**

Con questa puntata concludiamo una serie di interventi mirati a delineare le forme di finanziamento che il professionista potrebbe valutare, per realizzare business plan o migliorare le performance di bilancio dei propri clienti, attraverso l'utilizzo di linee di credito complesse come il finanziamento in pool, l'evergreen, lo stand-by, il project financing e i confidi.

Il **finanziamento in pool** (o prestito sindacato) è un'operazione che consente di coprire notevoli fabbisogni di liquidità nel breve e medio periodo tramite l'utilizzo di un gruppo di banche (pool) che, dividendo il rischio dell'operazione, concedono una linea di credito utilizzabile secondo modalità definite. I **soggetti** che intervengono in questa operazione sono **tre**: la **società**, una **banca agente** (o capofila) e le **banche coordinate**. La banca agente ha l'esclusiva gestione del finanziamento e, al termine dell'**istruttoria** di valutazione, stabilisce l'importo massimo finanziabile, erogato in base al fabbisogno dell'impresa e al livello di rischio che le singole banche sono disposte ad accettare (variabili che possono essere periodicamente riviste). Nel momento in cui il finanziamento viene accordato, tutte le banche accendono un **conto specifico** per l'erogazione del finanziamento su cui addebitano i singoli fidi. Il **costo** dell'operazione è dato dagli interessi passivi, dalle commissioni bancarie, dalle commissioni di mancato utilizzo sul credito e dalla commissione di impegno.

L'**evergreen** è un finanziamento utile per gestire **fabbisogni fluttuanti,** ad esempio stagionali o improvvisi, in cui un pool di banche mette a disposizione dell'impresa una linea di credito utilizzabile fino a revoca. Il beneficiario (borrower) può utilizzare più volte i fondi accordati dalle banche, per cifre anche parziali, senza la necessità di rimborsare i prelievi effettuati in precedenza prima di procedere ad ulteriori utilizzi, con l'onere tuttavia di comunicare per iscritto, e con un dato preavviso, la somma che intenda prelevare. La **durata** può essere **indeterminata** e le banche, per recedere, devono rispettare un congruo preavviso alle volte superiore all'anno. Le **garanzie** richieste sono solitamente **personali**.

Lo **stand-by** è un'operazione di finanziamento con cui un **pool** di banche – a seguito di apposita istruttoria – concedono una linea di credito con importi e scadenza predefiniti per periodi di **breve-media durata** (entro 5 anni). Il finanziamento in stand-by può contenere clausole che impegnano la società ad **utilizzare il finanziamento solo per un periodo limitato dell'anno** (i.e. 2-3 mesi) e divieti di superare un determinato utilizzo annuo. I prelievi possono avvenire con preavviso di utilizzo alla banca capofila nei tempi stabiliti (mediamente 10-15 giorni).

Il prestito sindacato **bid-line** (ovvero ad aste competitive) è un finanziamento a **tempo indeterminato** soggetto a revoca (anche in questo caso con preavviso di durata più breve per il beneficiario e più lunga per ciascuno dei mutuanti) e con **facoltà** (non obbligo) di **utilizzo** da parte del mutuatario, in cui un gruppo di banche partecipa ad un'**asta competitiva** al fine di aggiudicarsi una quota del **prestito**. Il finanziamento si compone di **due linee** di **credito** che coinvolgono **due** distinti **gruppi** di **banche** finanziatrici: una **prima linea** di credito viene erogata dalla banche partecipanti al pool attraverso un meccanismo di **aste** competitive **sui tassi** di interesse e, una **seconda linea** di credito (c.d. di **riserva**) è messa a disposizione dalle banche underwriters a **tassi prefissati** e fino a concorrenza di un **minimo garantito**. Con i finanziamenti bid-lines le imprese hanno a disposizione una linea di credito flessibile che consente di **reperire** il **prestito**, **prima** presso le banche che offrono fondi a **tassi** più **competitivi**, per passare, **poi**, a quelle che applicano tassi **superiori**.

Il **project financing** è una tecnica che favorisce il finanziamento di iniziative che producono reddito in ambito pubblico e privato. La concessione di questi finanziamenti avviene sulla base di progetti che presentano una redditività che consente di generare un volume di cash flow adeguato a rimborsare il credito. Se nei **finanziamenti tradizionali** il credito viene concesso sulla base della **consistenza patrimoniale** del beneficiario e delle garanzie reali che questi è in grado di fornire, nel **project financing** il finanziatore si basa **prevalentemente sui flussi di reddito** generati dall'unità stessa e, secondariamente, sul patrimonio aziendale.

Infine, i **confidi** sono **soggetti di diritto privato,** prevalentemente organizzati nella forma giuridica del consorzio o della società cooperativa, che consentono alle piccole e medie imprese associate di ridurre le squilibri informativi tra banca e impresa e di concedere garanzie che permettono agli istituti di credito di disporre di strumenti escutibili in caso di insolvenza. Le **imprese** che si **associano** ai Confidi aderiscono a **convenzioni** e **accordi** stipulati con le banche, ottenendo **vantaggi** in termini di quantità del finanziamento, tasso attivo, durata del finanziamento e commissioni accessorie.

Di seguito i link ai precedenti interventi:

1. "Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista" di giovedì 9 ottobre 2014.
2. "Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista" di sabato 25 ottobre 2014.
3. "Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista – terza parte" di venerdì 31 ottobre 2014.
4. "Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista – quarta parte" di venerdì 7 novembre 2014.

ACCERTAMENTO

Le "dieci ipotesi classiche" di indagini finanziarie

di **Leonardo Pietrobon**

Le c.d. **indagini finanziarie** (o bancarie) **non sono**, da un punto di vista strettamente tecnico, **un vero e proprio accertamento di carattere tributario**, bensì rappresentano **un'attività amministrativa** diretta **all'acquisizione e all'utilizzo di dati**, **notizie** e **documenti** che risultano da un rapporto – continuativo o anche occasionale – **intrattenuto da un contribuente** con un soggetto che, per semplicità, appartiene al "mondo finanziario". Tale attività di indagine e raccolta è, naturalmente, **svolta al fine di attivare un'eventuale accertamento** di natura fiscale basato sui dati e sulle informazioni raccolte e riscontrante la sussistenza di eventuali redditi non dichiarati. Tale **tipo di inquadramento** delle indagini finanziarie trova **conferma** anche nella stessa **nomenclatura dell'articolo 32 D.P.R. n. 600/1973** indicato come "**Poteri degli Uffici**", a dimostrazione della sopra argomentata classificazione, così come dimostrato dal richiamo operato dalle diverse fonti normative di accertamento (articoli 38, 39, 40 e 41-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, articoli 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972 e articolo 53-*bis* del D.P.R. n. 131/1986) allo stesso articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973.

Una delle domande che spesso ci si pone, nel momento in cui si viene a conoscenza di essere di fronte ad un'indagine finanziaria, è la semplice interrogazione di **quale sia stato l'input** che ha fatto finire il contribuente all'interno delle maglie di selezione dell'Amministrazione finanziaria, per l'effettuazione **di un controllo "bancario".**

Tralasciando la classica circostanza rappresentata da una costante opera di versamento di denaro contante nel c/c acceso presso un qualsiasi Istituto di Credito, **le "dieci ipotesi classiche"** che, anche sulla base delle indicazioni di cui **al D.L. n. 201/2011** (Decreto Salva Italia), possono fare scattare la selezione del contribuente da sottoporre a controllo, mediante tale strumento di indagine, possono essere così elencate:

1. **un'incongruenza dei dati finanziari rispetto ai dati reddituali**, ossia quando l'ammontare degli accrediti eccede di gran lunga l'ammontare del reddito dichiarato dal contribuente in questione;
2. **l'utilizzo esclusivo o frequente di operazioni "finanziarie" anomale**, quali possono essere le c.d. operazioni extra contro (operazioni allo sportello), come, a mero titolo esemplificativo, il cambio assegni allo sportello di una banca senza il transito per il c/c bancario;
3. **la sussistenza di un'incongruenza quantitativa tra le uscite finanziarie e le spese rilevate dall'Anagrafe tributaria**, come, ad esempio, l'effettuazione di incrementi patrimoniali senza l'utilizzo dei canali finanziari;
4. **un frequente e costante accesso del contribuente alle cassette di sicurezza** detenute

presso i locali di uno o più Istituti di credito;
5. **l'effettuazione di frequenti e consistenti ricariche di carte di credito prepagate**;
6. un **consistente utilizzo del plafond annuale delle carte di credito**;
7. **l'assidua effettuazione di operazioni finanziarie**, magari extra conto, **da parte di un soggetto "formalmente" residente all'estero;**
8. **l'utilizzo frequente** e in misura importante dei canali di **money transfer**;
9. le **segnalazioni antiriciclaggio**;
10. la **segnalazione di reati penali dal puto di vista tributario**.

La lista di cui sopra di certo non persegue l'obiettivo di essere esaustiva, tuttavia, permette di effettuare alcune riflessioni di carattere meramente operativo.

Le ipotesi di cui ai punti 1 e 3 sono delle indicazioni di anomalia che, per certi aspetti, possono essere già rilevate mediante **l'applicazione del "nuovo" redditometro** e possono rappresentare a prima vista quelle situazioni di "**evasione totale**". Tuttavia, non va dimenticato che il contribuente, tanto nel caso delle **indagini finanziarie** quanto in quello del **redditometro**, ha sempre la **possibilità di dimostrare** che le operazioni oggetto di contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, hanno **trovato riscontro nei rispettivi modelli dichiarativi** o rappresentano le **classiche somme di denaro costituenti redditi esenti**.

Con riferimento all'utilizzo dei **money transfer** (ipotesi di cui al numero 8 che precede), si ricorda che **l'Agenzia delle entrate, con la nota 11 aprile 2013**, ha chiarito che gli agenti esteri money transfer che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento comunitari **sono sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione**. Ne deriva, a parere dell'Agenzia, che, per il combinato disposto degli articoli 114-*decies* e 128-*quater*, comma 7, del Testo Unico Bancario, gli agenti esteri money transfer, pur operanti fisicamente sul territorio italiano, **non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell'albo degli agenti in attività finanziaria.** Essi, invece, devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine, in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, delle succursali e dei relativi agenti. **Tuttavia**, per il principio di territorialità, di cui al D.P.R. n. 605/1973, **sono assoggettati agli obblighi comunicativi di natura** tributaria **anche i servizi di pagamento svolti in Italia da parte di agenti esteri** di istituti di pagamento comunitari in regime di libera prestazione dei servizi.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IL DOVERE DI AVERE DOVERI

Luciano Violante

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 182

Luciano Violante sostiene che si deve tornare al concetto di «dovere» per far vivere pienamente la forza della democrazia. Senza doveri non esiste il concetto di nazione: i doveri specificano il senso complessivo della cittadinanza, come obbligo politico e come rete di rapporti civici. La continua rivendicazione di diritti senza alcun riferimento ai doveri, inoltre, aumenta l'egoismo sociale e allenta i legami di appartenenza alla comunità civile. I diritti senza doveri trasformano i desideri in pretese, sacrificano il merito e finiscono per legittimare gli egoismi individuali. Promettendo diritti senza richiedere l'adempimento di doveri si accresce il rancore sociale – perché si promette quello che non si può mantenere – e, in ambito pubblico, si conferiscono poteri di veto, lasciando campo libero alla demagogia e al populismo. Una tesi coraggiosa e attuale, per una nuova etica della cittadinanza.

ALMIRANTE – Biografia di un fascista

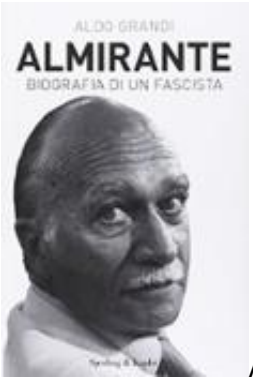

Aldo Grandi

Sperling & Kupfer

Prezzo 18,00

Pagine 463

Figlio di attori di teatro di origini aristocratiche, giornalista fazioso apprezzato durante il Ventennio, fascista convinto e mai pentito, repubblichino e poi capo di Gabinetto del ministro della Cultura popolare nella Repubblica Sociale Italiana, Giorgio Almirante fu per vent'anni segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano, e per quaranta parlamentare. Un bilancio preciso ed equilibrato della sua lunghissima esperienza politica non è mai stato fatto davvero, eppure la sua biografia, che attraversa i momenti più significativi della nostra storia recente, merita di essere esplorata e liberata dai pregiudizi di segno opposto che hanno pesato nelle considerazioni di chi ha scritto di lui. Nell'anno in cui ricorre il centesimo anniversario della nascita, Aldo Grandi ha voluto dedicare ad Almirante un lavoro completo e meticoloso, che ne ricostruisce passo a passo la vita, le scelte e le idee, soffermandosi sui punti più controversi, quali il contributo dato alla campagna razzista del 1938 o l'oscillazione fra la «politica del doppiopetto» e il sostegno offerto agli estremisti responsabili delle stragi nere. Un libro che restituisce alla storia e alla cronaca una figura sfaccettata, studiata – attraverso una documentazione ingente – in tutta la sua complessità.

LA GUERRA ITALO-AUSTRIACA (1915-1918)

Nicola Labanca, Oswald Überegger

Il Mulino

Prezzo – 25

Pagine – 379

La guerra fra Italia e Austria vista da entrambe le parti del fronte: dopo cento anni, la prima storia che riunisce in un racconto parallelo le vicende dei due paesi in conflitto. Agli italiani del 1915-18 la Grande Guerra fu presentata soprattutto come una guerra contro l'Austria, intrapresa per liberare le popolazioni di Trento e Trieste dal dispotico dominio asburgico. Sull'altro versante, l'attacco italiano fu visto come il tradimento di un inaffidabile alleato che per Vienna non sarebbe stato difficile schiacciare in breve tempo. Ma quello scontro era in realtà parte di un conflitto globale e totale destinato ad avere drammatici costi umani, politici e culturali. A cent'anni di distanza quella opposizione – secondo i qualificati storici italiani e austriaci che intervengono in questo libro – può essere riconsiderata, ripercorrendo su basi nuove i diversi aspetti dell'evento bellico: dall'azione dei governi ai combattimenti, alla propaganda, alla memoria del conflitto.

CON LA MUSICA. NOTE E STORIE PER LA VITA QUOTIDIANA

Pietro Leveratto

Sellerio

Prezzo – 16,00

Pagine – 340

Ciascuno di noi, in certi momenti, ha avuto bisogno della musica. Non fa differenza che si tratti delle parole di una vecchia canzone ascoltata da una zia e riemerse inattese dalla nostra memoria, o del primo movimento di una sinfonia eseguito da un'orchestra davanti a noi. Quando il fluire delle note raggiunge la nostra attenzione – dall'autoradio, da una voce nella tromba delle scale, da un video su YouTube – ci rendiamo conto di quanto la musica, come una colonna sonora che accompagna ogni gesto quotidiano, sia necessaria. Protagonisti delle pagine di questo volume sono allora i suoni più adatti a fare da cornice agli accadimenti della vita, a eventi e sensazioni, alla bellezza e alla sofferenza, al desiderio e alla sua assenza. Guidato da mediocri grandi artisti e falliti di genio, da enfants prodiges e vecchi che non demordono, il lettore può ritrovare le melodie che lo hanno accompagnato in occasioni memorabili o da dimenticare, imbattersi in vicende bizzarre, divertenti e autentiche, per quanto decisamente improbabili. O anche, più semplicemente, andare alla ricerca del brano giusto per l'occasione giusta. Che si tratti della paura di volare (generica, molta o nessuna), della dipendenza dal lavoro o dell'agorafobia, di una dieta o di un attacco di tosse, di far perdere le proprie tracce o di sentirsi «un po' così», le ricette di Con la musica offrono rimedio e consiglio attraverso suggestioni musicali o grazie all'esperienza di un musicista, passando dal rock alla sperimentazione contemporanea, dalla Vienna di Mozart all'isola di Tonga, da Schubert a Bob Dylan, dalla Bossa Nova di Jobim ai Beatles, da Bach a Coltrane. È una piccola enciclopedia, un repertorio, un manuale per stare meglio. A suon di musica.

IL SECOLO SPEZZATO DELLE AVANGUARDIE. IL MUSEO IMMAGINATO

Rizzoli

Philippe Daverio

Prezzo – 35

Pagine – 382

L'arte della prima metà del Novecento è un vorticoso susseguirsi di movimenti e "ismi". Difficile dunque definirla in un sistema chiuso e immutabile, meglio, e forse più giusto, cercare di catturarne lo spirito di molteplicità e di contaminazione continua attraverso un programma di mostre temporanee, percorsi visivi, tematici o storici che tengono conto di connessioni, rimandi e affinità tra artisti anche apparentemente lontani. Il secolo breve, racchiuso fra l'illuminazione elettrica del cielo di Parigi dall'alto della Tour Eiffel per l'expo del 1889 e il lampo devastante del fungo atomico a Hiroshima, ha forgiato il nostro immaginario di uomini contemporanei, frantumando le certezze del secolo lungo. Con queste esposizioni immaginate Philippe Daverio percorre strade poco battute, e si allontana dai consueti percorsi scolastici, cercando piuttosto assonanze e migrazioni, incontri reali o fantastici fra opere e artisti. Klimt, Balla, Kandinskij, Picasso e alcuni altri diventano così i cavalieri dell'arte, che hanno gettato i semi e inventato le "forme" del Novecento, e alcuni temi come la danza, l'ansia dell'uomo contemporaneo e la città, sono i luoghi, reali o ideali, che raccontano la "joie de vivre", la frenesia e la solitudine dell'esistenza nel XX secolo.

SLOW WINE 2015. STORIE DI VITA, VIGNE, VINI IN ITALIA

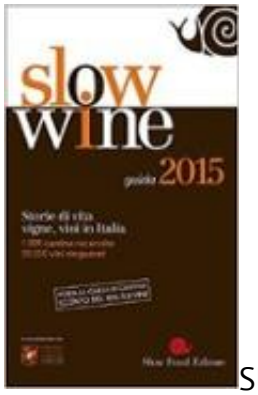

SLOW FOOD

Prezzo – 24

Pagine – 1088

Raccontare l'enologia italiana, informare e consigliare gli appassionati, giudicare le etichette: questi gli obiettivi della nostra guida. Per realizzarla una squadra di 200 collaboratori ha visitato per voi le migliori cantine del nostro Paese: 1909 cantine, 23.000 vini degustati, 182 chiocciole, 170 bottiglie, 140 monete, 253 Vini Slow, 157 Grandi Vini, 254 Vini Quotidiani.